



STATUTO

Art. 1

DENOMINAZIONE

E' costituita un'Associazione denominata

"ACCADEMIA ITALIANA DI MEDICINA ANTI-AGING"

Essa ha sede legale in Roma, Via Monte Zebio, 28

La durata della Associazione è illimitata.

Art. 2

SCOPO

Gli scopi della Associazione sono lo studio, la ricerca, e l'informazione concernenti la Medicina applicata alla prevenzione e al trattamento dell'invecchiamento generale e cutaneo e così:

- Riunire i laureati in Medicina e chirurgia di specialità e competenze diverse e mettere in comune le loro esperienze ed i loro studi per migliorarne la preparazione individuale in tema di Medicina Anti-Aging.
- Promuovere corsi per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento di laureati in Medicina e Chirurgia, in tema di Medicina Anti-Aging.
- Promuovere programmi annuali di attività formativa ECM nei confronti dei membri dell'Associazione.
- Previsione di finalità istituzionali: disponibilità a possibili collaborazioni con il Ministero della Salute, Regioni, Aziende sanitarie, organismi e istituzioni comunitarie e nazionali; disponibilità ad elaborazioni di trial di studio, linee guida, anche in collaborazione con ASSR, FISM e altre Associazione scientifiche.
- Promuovere ricerche sperimentali nell'industria farmaceutica e cosmetologica.
- Favorire e rafforzare gli scambi e le relazioni con le Società di Medicina Anti-Aging straniere.
- Pubblicare i lavori scientifici e tecnici di argomento inerente alla Medicina Anti-Aging.
- Organizzare conferenze, congressi, tavole rotonde e qualsiasi altra manifestazione sul piano nazionale ed internazionale, atte a raggiungere gli scopi sopraindicati.

Art. 3

COMPONENTI

L'Associazione si compone di:

- Membri Fondatori
- Membri medici ordinari e aderenti
- Membri Onorari
- Membri Sostenitori
- Membri Auditori

I Membri Fondatori sono di diritto Membri Ordinari.



I Membri medici sono laureati in Medicina e Chirurgia.

I Membri Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo tra le personalità che si sono particolarmente distinte in attività inerenti la Medicina Anti-Aging.

I Membri Sostenitori sono quelle persone giuridiche (Enti, Istituzioni, ditte) comunque rappresentati da un solo delegato che assume la qualifica di Membro Aderente.

I Membri Auditori sono i laureandi in Medicina e Chirurgia con interessi inerenti gli scopi della Associazione, ammessi come "auditori" alle manifestazioni tecnico scientifiche della Associazione per un periodo massimo di due anni.

Art. 4

AMMISSIONE

Un regolamento interno stabilisce le modalità d'ammissione alla Associazione. Tale regolamento interno stabilirà anche eventuali disposizioni non previste dallo Statuto e che saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

Queste disposizioni, peraltro, non dovranno modificare lo spirito né travisare l'interpretazione dello Statuto medesimo.

Art. 5

QUOTE

I Membri medici dovranno versare una quota annua la cui entità sarà proposta ogni anno dal Consiglio Direttivo ed approvata dell'Assemblea Generale.

I Membri Sostenitori verseranno una cifra pari almeno 5 (cinque) volte quella dei Membri medici.

I Membri Onorari ed Auditori sono dispensati da qualsiasi versamento.

La quota deve essere versata entro i primi tre mesi dell'anno sociale (31 marzo).

I nuovi soci debbono pagare l'intera quota annuale.

Art. 6

DIMISSIONE, DECESSO, ESPULSIONE

La Qualità di Membro dell'Associazione viene perduta con:

- a) il decesso
- b) le dimissioni
- c) l'espulsione

I Membri possono rassegnare le dimissioni indirizzandole al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'espulsione è decisa direttamente dal Consiglio Direttivo nel caso di mancato pagamento della quota annua dopo due lettere di richiamo rimaste senza effetto.

L'espulsione è decisa su proposta del Consiglio Direttivo dall'Assemblea Generale Ordinaria, con la maggioranza semplice, anche in seguito ad una mancanza grave delle regole dello Statuto, al codice di deontologia o allorché i fatti, le parole o gli scritti dell'interessato siano suscettibili di nuocere al buon nome dell'Associazione o a qualun-



quote dei suoi membri; il membro, tuttavia, prima che l'espulsione diventi definitiva è ammesso a presentare la sua difesa alla Assemblea Generale Ordinaria.

Il membro espulso non ha diritto alla restituzione di quote versate.

Art. 7

DIRITTI

A) I Membri ordinari hanno diritto di voto alle assemblee generali e possono presentare mozioni personali o collettive

B) I Membri aderenti, i Membri sostenitori ed i Membri Auditori non hanno diritto al voto, ma possono presentare delle mozioni.

C) I Membri Ordinari possono entrare a far parte del Consiglio Direttivo e con i Membri Onorari avere incarichi nei comitati o gruppi organizzativi di studio o di lavoro.

Art. 8

REGISTRO DEI MEMBRI

Il registro di tutti i membri delle Associazione deve essere aggiornato dal Segretario. Contiene, divisi per categorie, i nominativi, gli indirizzi, le qualifiche, la data di iscrizione ed ogni altra informazione individuale richiesta dal Consiglio.

Tutti i soci sono tenuti ad informare tempestivamente la segreteria dei cambiamenti di indirizzo e di qualifica.

Art. 9

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è diretta ed amministrata da un consiglio formato da 5 (cinque) a 9 (nove) membri, a seconda delle sue necessità, scelti dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Membri, tra questi ultimi.

Almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo dovrà essere scelto fra i Membri Fondatori; i restanti 2/3 (due terzi) tra gli altri membri ordinari.

La durata delle funzioni del Consiglio Direttivo è di tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.


Il Consiglio Direttivo nomina:

Il Presidente, il Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere

Le cariche di Segretario e di Tesoriere sono cumulabili.

Art. 10

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



E' costituito da almeno due Membri Ordinari che non abbiano cariche nel Consiglio Direttivo, eletti dall'Assemblea Generale Ordinaria, durano in carica due anni e sono rieleggibili

Art. 11

TUTTE LE SUDDETTE CARICHE SONO ONORARIE

Le spese vive sostenute dai Membri del Consiglio, come dagli altri membri della Associazione, per missioni in Italia e all'estero preventivamente autorizzate dal Consiglio, saranno rimborsate in tali limiti.

Art. 12

RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo Presidente o della metà dei suoi Membri, quando l'interesse della Associazione lo richieda.

La presenza fisica di almeno 2/3 (due terzi) dei membri è necessaria per la validità delle deliberazioni.

Le deliberazioni sono prese sulla maggioranza semplice dei voti dei membri; ogni membro del Consiglio dispone di un voto e può delegare, in caso di suo impedimento, un altro membro del Consiglio a fini di votazione. Ogni membro del Consiglio può delegare un solo membro.

Art. 13

FUNZIONI E POTERI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per agire in nome dell'Associazione e fare o autorizzare tutti gli atti e operazioni consentiti alla Associazione.

Il Consiglio pertanto ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Decide su tutte le attività del sodalizio e così tra l'altro:

- bilancio e budget annuale, quote individuali di iscrizione;
- calendario e sede delle riunioni scientifiche – tecniche, di lavoro e sociali;
- calendario delle riunioni del Consiglio;
- accettazione dei nuovi soci;
- tema e sede dei simposi, dei convegni e manifestazioni varie;
- formazione di comitati o gruppi di lavoro e di studio diretti da un membro del Consiglio;
- accettazione o meno delle loro proposte;
- il Consiglio ha inoltre facoltà di istituire delegazioni regionali. Il delegato è responsabile di fronte al Consiglio di ogni sua attività ed è nominato da questi con approvazione della maggioranza dei soci della delegazione.

Il Consiglio delega al Presidente i poteri di direzione e d'amministrazione necessari all'esecuzione delle sue funzioni.

Art. 14

COMPITI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO

Il Presidente può delegare ad uno o più soggetti, per un tempo limita-



, alcuni dei poteri ad esso demandati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente è responsabile di tutte le attività della Associazione in maniera tale da garantire il rispetto delle finalità previste dallo Statuto.

Rappresenta la Associazione in tutte le sue attività nazionali ed internazionali e nei confronti dei terzi.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impossibilità dello stesso ed ha il compito di garantire la continuità dei programmi.

Il Segretario è responsabile del funzionamento della Segreteria della Associazione ed in particolare della custodia del Registro dei Soci, del Registro dei verbali del Consiglio e delle Assemblee Generali, redatti di suo pugno.

Presenta al Consiglio le domande di ammissione ed inoltre di esecuzione alle delibere consiliari.

Il Tesoriere è il responsabile degli incassi della Associazione, predisponde il bilancio preventivo e consuntivo di ogni anno da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Amministra sulla base del bilancio preventivo, le finanze della Associazione per le spese correnti richiedendo il parere del Consiglio per le spese straordinarie.

Il tesoriere deve avere la custodia di tutti i beni ed i fondi della Associazione.

I membri del Consiglio che fanno parte delle commissioni di lavoro fungono da coordinatori ed hanno il compito di riferire al Consiglio sulla attività svolta dalla Commissione da essi presieduta.

Art. 15

FUNZIONI DEI REVISORI DEI CONTI

I Revisori controllano l'operato amministrativo-contabile della Associazione sulla base delle indicazioni contenute nel bilancio preventivo e con riferimento alle voci del consuntivo, proponendo eventuali deroghe.

Art. 16

ASSEMBLEE GENERALI: COMPOSIZIONI E TIMING DELLE RIUNIONI

I membri si riuniscono:

- in Assemblea Generale Straordinaria quando le loro decisioni riguardano le proposte di modifica dello Statuto, da formalizzare successivamente per atto pubblico;
- in Assemblea Ordinaria negli altri casi.

All'Assemblea Generale partecipano tutti i membri con diritto di voto; è permesso farsi rappresentare da un altro membro.

L'Assemblea Generale Ordinaria viene convocata ogni anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio; l'ora, il luogo sono indicati nell'avviso di convocazione. L'Assemblea Generale Ordinaria può essere convocata in via Straordinaria dal Consiglio Direttivo quando giudicato necessario o su domanda di almeno 1/4 (un quarto) dei membri dell'Associazione.



Art. 17

CONVOCAZIONI ED ORDINE DEL GIORNO

Le convocazioni sono effettuate con lettera individuale indicante l'oggetto della riunione, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima ovvero per fax o e-mail. L'ordine del giorno è predisposto dal Consiglio Direttivo o dai Soci che, con le maggioranze previste, hanno richiesto la convocazione dell'Assemblea.

La convocazione si dà per effettuata con l'avvenuto invio del programma del Congresso annuale dell'Associazione da pervenire almeno 15 (quindici) giorni antecedenti la prevista data.

Le Assemblee si riuniscono nella sede sociale o in qualsiasi altro luogo indicato nella convocazione.

Art. 18

NUMERO DEI VOTANTI

Ogni membro ha diritto ad un voto. Ogni membro può rappresentare se stesso ed un altro membro tramite delega scritta da comunicare prima dell'inizio dei lavori.

Art. 19

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

L'Assemblea Generale Ordinaria esamina, valuta ed approva il rapporto del Consiglio sulla situazione (finanziaria e morale) dell'Associazione; provvede alla elezione o alla sostituzione dei membri del Consiglio, alla elezione del Collegio dei Revisori dei conti.

Delibera a maggioranza semplice su tutte le questioni di interesse generale e su tutte quelle che sono ad essa sottoposte dal Consiglio, ad eccezione di quelle che comportano una modificazione dello Statuto.

L'Assemblea Generale Ordinaria può deliberare in modo valido qualunque sia il numero dei membri presenti o rappresentati.

Le decisioni sono prese alla maggioranza dei voti dei membri presenti o rappresentati.

Art. 20

ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

L'Assemblea Generale Straordinaria delibera sulle proposte di modifica dello Statuto in tutte le sue disposizioni; può anche deliberare sulla proposta di scioglimento anticipato dell'Associazione, o della sua fusione con altre associazione aventi, uno scopo simile.

Per deliberare in modo valido l'Assemblea Generale Straordinaria deve essere composta almeno dal 51% (cinquantuno per cento) dei membri, presenti anche per delega.

Se questa condizione non viene ottemperata, l'Assemblea è convocata di nuovo nelle forme prescritte nell'art. 17 dello Statuto.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei membri votanti presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale Straordinaria sono prese alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti o rappresentati.

Art. 21



REGISTRO DEI VERBALI

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Membri sono riportate su un Registro apposito e sottoscritti i relativi verbali dal Presidente e dal Segretario generale.

Le copie o estratti di questi processi verbali da produrre in ogni sede giudiziale o stragiudiziale o altrove sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale.

Art. 22

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio della Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 23

FONDI DELL'ASSOCIAZIONE

I fondi della Associazione provengono da:

- a) le quote dei membri
- b) le sovvenzioni che potranno esserle accordate dallo Stato, le Regioni, i Comuni o dagli Istituti Pubblici.
- c) i fondi non spesi per l'amministrazione della Associazione potranno essere depositati e mai utilizzati a fini commerciali o speculativi di tipo personale.

Art. 24

SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE

Può essere votato durante l'assemblea generale straordinaria convocata con la procedura già precisata.

In caso di scioglimento i fondi a disposizione debbono essere devoluti ad organizzazioni scientifiche o umanitarie.

Firmato: Carlo Alberto Bartoletti in proprio e nella qualità - Emanuele Bartoletti - Gianfranco Palmieri - Giuseppe Riondino - Terranova Ferdinando - Maria Veraldi - CARLO ANTONIO TROJANI, NOTAIO.